SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 30 novembre 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1993.

Accelerazione delle procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle S.p.a. derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1992 con cui è stato approvato il programma di riordino delle partecipazioni dello Stato di cui all'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dando mandato al Ministro del tesoro di adeguarne i contenuti specifici alle osservazioni contenute nei pareri forniti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 30 dicembre 1992 con cui sono state dettate le direttive concernenti le modalità e le procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici e delle aziende autonome;

Visto il documento del Ministro del tesoro sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 1993 in ordine alla dismissione dell'IMI S.p.a. mediante offerta pubblica;

Considerata l'attività concretamente posta in essere a seguito degli atti richiamati;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria,. del commercio e dell'artigianato:

EMANA

la seguente direttiva:

1. Le procedure relative alla dismissione dell'intera partecipazione riconducibile, direttamente o indirettamente, al Ministero del tesoro in ENEL, INA, Banca commerciale italiana, Credito italiano, IMI, STET, AGIP, devono essere avviate entro trenta giorni a partire dalla data della presente direttiva, secondo il calendario previsto nel seguente punto 2, conformemente ai criteri definiti nel programma di riordino predisposto ai sensi del citato art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, provvede, contestualmente alla presente direttiva, alla costituzione di un Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale ed internazionali.

Il Comitato deve assicurare alle autorità preposte alla attuazione del programma di riordino richiamato al punto 1 e, in particolare, delle citate dismissioni un'assistenza tecnica avente carattere di unitarietà per le varie operazioni del programma e per tutto il periodo necessario alla loro realizzazione, così da favorirne il buon esito, la trasparenza e garantire la coerenza delle decisioni e il loro coordinamento temporale.

Il Comitato può acquisire da tutte le società interessate le informazioni, di natura contabile ed extra-contabile, necessarie allo svolgimento del compito affidato.

I membri del Comitato sono vincolati a mantenere riservate le informazioni così ottenute e a non utilizzarle per fini diversi da quelli propri della loro attività istituzionale.

Per l'assolvimento dei suoi compiti, il Comitato può avvalersi del supporto tecnico della Direzione generale del Ministero del tesoro nonché degli uffici competenti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il Comitato può avvalersi di ulteriori supporti tecnici acquisiti anche al di fuori della pubblica amministrazione.

Il Comitato dovrà proporre al Ministro del tesoro un calendario delle operazioni di privatizzazione, secondo priorità definite dal Comitato stesso, riducendo al minimo i tempi di realizzazione e tenendo conto delle strategie industriali e finanziarie delle società interessate nonché dell'andamento del mercato. Il Comitato suggerirà inoltre le iniziative in materia fiscale e legale necessarie per favorire il successo delle privatizzazioni.

Con l'assistenza del Comitato dovrà procedersi, in tutti i casi in cui sia possibile, alle operazioni di dismissione delle partecipazioni mediante collocamenti pubblici che: favoriscano l'ampia diffusione dei titoli fra i risparmiatori; evitino concentrazioni di quote significative del capitale presso singoli azionisti; permettano la costituzione di un nucleo di azionisti che assicuri stabilità alla compagine azionaria.

3. I soggetti titolari del controllo delle società, oggetto di dismissione, potranno avvalersi, d'intesa con il Comitato, nella fase propedeutica alle operazioni di dismissione, dell'assistenza di consulenti speciali per elaborare eventuali proposte di ristrutturazione dell'impresa sotto il profilo istituzionale, industriale, finanziario ed organizzativo, nonché per individuare, tenuto conto dei propri obiettivi e interessi, le modalità di dismissione più adeguate fra quelle indicate nella deliberazione del CIPE del 30 dicembre 1992.

4. Il Ministro del tesoro o le società interessate dovranno essere assistiti dal Comitato permanente di consulenza globale nel conferimento a primarie istituzioni nazionali e internazionali dell'incarico di valutare ciascuna società e attività da cedere, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione del CIPE del 30 dicembre 1992.

Il Comitato fornirà alle istituzioni incaricate delle valutazioni tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento del compito ad esse affidato, operando da referente delle stesse a tale riguardo.

La guida dei consorzi di collocamento delle partecipazioni da dismettere verrà affidata, con la consulenza del Comitato, a primarie istituzioni bancarie e finanziarie di consolidata esperienza in materia di offerta al pubblico di titoli italiani, prescelte secondo la procedura prevista dalla deliberazione del CIPE del 30 dicembre 1992. La guida del consorzio non potrà essere affidata ai soggetti incaricati della valutazione; essi dovranno peraltro partecipare al collocamento.

5. Prima dell'accettazione degli incarichi di cui alla presente direttiva, i soggetti di cui ai punti 3 e 4 sono tenuti a segnalare tutti i casi di conflitto di interessi rilevanti nell'espletamento degli incarichi medesimi ed in particolare nelle operazioni di collocamento.

6. La remunerazione degli incarichi previsti nella presente direttiva — con esclusione dei componenti del Comitato di consulenza globale e di garanzia — deve essere corrisposta dalle società partecipate dal Tesoro ovvero prevista nello stato di previsione del Tesoro, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428. La remunerazione degli incarichi sarà stabilita in linea con i valori correnti sui mercati internazionali per operazioni di simile natura e consistenza.

7. La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
SPAVENTA

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 210

93A6750

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 novembre 1993.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Filati Bertrand, sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1990 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Filati Bertrand è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 novembre 1993 con il quale la continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Filati Bertrand è prorogata fino al 30 giugno 1993;

Vista l'istanza del commissario in data 31 maggio 1993 volta ad ottenere una ulteriore proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 3 agosto 1993;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Filati Bertrand è disposta la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa, fino al 30 giugno 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A6690

DECRETO 22 novembre 1993.

Divieto di commercializzazione di asciugacapelli a mano distribuito dalla ditta G3 Ferrari non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1504 in data 11 maggio 1993 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791 (allegata al presente decreto);

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163036 in data 7 giugno 1993, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta G3 Ferrari S.r.l., con sede in Bastiglia (Modena);

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato fabbricato dalla Anex Electrical Co., Hong Kong, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

asciugacapelli a mano - Marca G3 Ferrari - mod. TS 320 Viaggio 2.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice G3 Ferrari S.r.l., con sede in Bastiglia (Modena), via Canaletto, 11/A, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1993

Il Ministro: SAVONA

ALLEGATO

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1504/IMQ

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Viale Molise, 2 - 00100 Roma.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: asciugacapelli a mano - Marca G3 Ferrari - mod. TS 320 Viaggio 2.

Distribuito da: G3 Ferrari S.r.l. - Via Canaletto, 11/A - Bastiglia (Modena).

Costruttore: Anex Electrical Co. - Hong Kong.

Descrizione: 120-220 V~ 1000 W - 50/60 Hz - classe II.

Altre caratteristiche elencate alla pagina:

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della Norma CEI 61-50 I Ed. febbraio 1989 fascicolo n. 1161 + Var. V1 fascicolo n. 1274 V «Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme generali» e Norme CEI 61-73 I Ed. aprile 1991, fascicolo n. 1516 «Norme particolari per apparecchi per la cura della pelle e dei capelli».

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 22 dicembre 1992 - DATA DELLE PROVE: 22 aprile 1993.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0357).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 4 pagine, — disegni, — tabelle, 4 fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 11 maggio 1993

Responsabile della prova: GARGANTINI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

b) L'apparecchio è provvisto di morsetti di tipo a saldare non ammessi per apparecchi aventi una potenza nominale superiore a 250 W.

c) Durante la prova di funzionamento anormale con l'apparecchio posto sul pavimento del triedro di prova con il boccaglio d'uscita dell'aria rivolto verso il basso (come riportato nella fotografia «Funzionamento anormale» a pag. 4) e alimentato a 0,85 volte la potenza nominale con il motore scollegato ed il selettore cambiatensione sulla posizione 120 V, si è verificata la bruciatura dell'apparecchio con emissione di fiamme.

Nota:

1) L'apparecchio è provvisto di una manopola per il cambio della tensione da 120 V a 240 V, la quale risulta inutile poiché l'apparecchio è sprovvisto del cambiatensione stesso.

2) La spina il cavo e l'interruttore montati sull'apparecchio sono sprovvisti di approvazione; non è stato quindi possibile accertarne la conformità alle relative norme.

93A6686

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 novembre 1993.

Concessione, per l'anno 1994, di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o servizi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, sesto e settimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visti i decreti 10 gennaio 1989 e 22 marzo 1989, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989 e n. 80 del 6 aprile 1989;

Visto il decreto 18 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1992;

Ritenuta l'opportunità di consentire, anche per l'anno 1994, la concessione alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi dell'anticipazione del prezzo contrattuale nella misura del 10%;

Decreta:

Art. 1.

L'anticipazione, pari al 10% del prezzo contrattuale, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, possono concedere alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, stabilita dal decreto ministeriale 18 novembre 1992, richiamato nelle premesse, è confermata per l'anno 1994.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6685

DECRETO 29 novembre 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di dicembre 1993, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 26 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 30 ottobre 1993, con il quale è stato fissato nella misura dell'11 per cento il tasso di riferimento per il mese di novembre 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di dicembre 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,65 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 9,65 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1993 è pari al 10,65 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A6724

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 novembre 1993, n. 35.

Imposta comunale sugli immobili (ICI). Alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato.

Alle intendenze di finanza
e, per conoscenza:
Al Dipartimento del territorio (Direzione centrale del demanio)
All'ANCI

In relazione a quesiti posti da varie intendenze di finanza, la scrivente (nel ribadire che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma di esenzione dall'ICI recata dalla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e che soggetto passivo, agli effetti di tale imposta, è lo Stato anche nel caso in cui gli alloggi ad esso appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le case popolari) esprime l'avviso che qualora siffatti alloggi siano concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è non più lo Stato proprietario bensì l'assegnatario.

Indubbiamente ci si trova, nella fattispecie, in presenza di un procedimento negoziale molto articolato caratterizzato, nelle sue fasi essenziali, dall'assegnazione dell'alloggio in locazione con pattuizione di futura vendita, dal pagamento rateale del canone in conto prezzo da parte dell'inquilino-promissario e, infine, dal perfezionamento dell'operazione con la stipulazione dell'atto che sancisce il trasferimento della proprietà dal locatore-promittente all'assegnatario.

Pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà quello radicato in capo all'assegnatario nel corso del periodo antecedente al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, siffatto diritto può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto dello Stato a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al detto momento.

D'altro canto il complesso delle disposizioni fiscali vigenti, particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di INVIM, denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio di carattere generale, giustificato dalle peculiari esigenze e finalità del sistema stesso, in forza del quale le locazioni con patto di futura vendita e riscatto e le vendite con riserva della proprietà vanno considerate, ai fini impositivi, come atti immediatamente traslativi del dominio.

Ovviamente non sono interessati alla problematica in discorso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI, né quelli assegnati in proprietà con pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, verificandosi in tal caso immediatamente il trasferimento della proprietà piena.

Quanto sopra esposto è utile per risolvere anche l'ulteriore, particolare fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate a riscatto; anche in tal caso soggetto passivo ICI è l'assegnatario.

Le intendenze di finanza terranno conto della posizione assunta con la presente circolare operando gli opportuni conguagli tra i versamenti in acconto ed a saldo dell'ICI 1993, con riferimento ai debiti e crediti di imposta per immobili ubicati sul territorio del medesimo comune. Delle somme che eventualmente dovessero risultare ancora a credito dello Stato sarà data comunicazione a questo Ministero, in attesa della emanazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1992, del decreto interministeriale con il quale saranno stabilite, in via generale, le modalità per il rimborso della particolare ICI 1993 indebitamente versata.

Le intendenze di finanza sono pregate di dare un cenno di ricevuta della presente circolare, la quale sarà anche pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: GALLO

93A6735

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 12 novembre 1993, F.L. n. 26/93.

Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1993 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto.

A tutte le amministrazioni provinciali

A tutti i comuni

A tutte le comunità montane

A tutti i consorzi di enti locali

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commisione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'internò - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

§ 1. *Premessa.*

Com'è noto, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 305 in data 30 dicembre 1992, i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, per l'anno 1993, devono essere coperti dagli enti locali gestori, con tariffe e/o tasse, nella misura e con le modalità di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'inosservanza comporta la sanzione della perdita della quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante per l'anno 1993 e corrisposto nel 1993 a titolo provvisorio ad amministrazioni provinciali e comuni, ai sensi degli articoli 30, comma 2, e 31, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992.

In base al precitato art. 33, con decreto del Ministro dell'interno n. 16789/740701 01 del 2 agosto 1993, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I., e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1993, sono state stabilite le modalità delle certificazioni per l'attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge.

Le medesime certificazioni sono state stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, con modalità tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, unitamente al citato decreto approvativo ed alla presente circolare.

Il summenzionato Istituto provvederà direttamente alla fornitura a prefetture, commissariati del Governo nelle province autonome ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, in numero sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali.

Codesti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, alla distribuzione agli enti locali, al fine di consentire la presentazione della certificazione, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 1994, fissato dalla legge.

A ciascuna provincia, a ciascun comune, a ciascuna comunità montana ed a ciascun consorzio vanno forniti una copia del decreto, una copia della presente circolare e tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.

Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per i consorzi).

Occorre, infine, sottolineare che, in base al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992, le prefetture sono state delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle certificazioni di che trattasi.

Al riguardo si precisa che, trattandosi di specifica e circostanziata delega data alle SS.LL., avverso i provvedimenti di sanzione emessi è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non è ammesso ricorso gerarchico.

Le prefetture hanno, infatti, il compito di curare l'acquisizione delle certificazioni, di effettuare il controllo formale e sostanziale delle stesse e di istruire il procedimento amministrativo che sfocierà nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di irrogazione della sanzione di legge precitata.

Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati.

2. *Enti tenuti alla certificazione.*

Sono tenuti alla certificazione tutte le province, escluse quelle autonome, tutti i comuni, tutte le comunità montane e tutti i consorzi.

I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende.

La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.

Unica eccezione è fatta per le amministrazioni provinciali, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.

§ 3. *Modalità di redazione della certificazione.*

Per quanto attiene alla redazione della certificazione si rimanda alle istruzioni già diramate con la precedente circolare, F.L. n. 21 in data 30 novembre 1992, ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato 1 alla circolare stessa, tenuto naturalmente conto delle opportune variazioni ai riferimenti temporali.

Copia della suddetta circolare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992, è stata distribuita a tutti gli enti locali interessati nel corso del corrente anno.

Ad integrazione delle suddette disposizioni occorre richiamare le disposizioni, che costituiscono una novità rispetto alla precedente normativa, sancite dall'art. 33, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992.

Il comma 2 prevede, infatti, la possibilità di rideliberare in aumento le tariffe dei servizi con effetto immediato e, comunque, non oltre il 30 novembre, al solo scopo di assicurare la copertura minima dei costi che il conrollo della gestione ha evidenziato come mancante.

Per il solo servizio nettezza urbana è previsto che l'adeguamento della tariffa della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani possa avere effetto retroattivo sino e non oltre 1° gennaio 1993.

Il successivo comma 3, prevede, invece, per il solo servizio acquedotto, una limitazione all'irrogazione della sanzione per mancata copertura minima: la sanzione, infatti, non va applicata nel caso in cui l'ente dimostri di aver attivato la procedura di cui al predetto comma 2, indipendentemente dall'approvazione del Comitato provinciale prezzi.

Occorre, infine, richiamare l'attenzione sul contenuto dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, laddove si dispone che ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili-nido devono essere computati al 50 per cento.

Pertanto, nella certificazione i costi degli asili-nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento dei costi rilevati dalla risultante amministrativo-contabile dell'ente, così come specificato sulla certificazione stessa. Le entrate vanno, comunque, indicate per intero.

§ 4. *Modalità di presentazione della certificazione.*

Le certificazioni debbono essere presentate — in duplice esemplare — improrogabilmente entro il più volte richiamato termine del 31 marzo 1994 alle prefetture competenti per territorio, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti delle rispettive province ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione.

Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 1994).

5. *Adempimenti delle prefetture.*

Per quanto concerne gli adempimenti delle prefetture si ribadisce come dallo scorso anno siano intervenute rilevanti variazioni al procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, di cui al § 1.

Il decreto del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992, ha, infatti, delegato alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali, nonché le funzioni di adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge. Tale delega ha vigore anche per le certificazioni dell'anno 1993, come recita il decreto stesso.

Il suddetto decreto disciplina in modo preciso l'*iter* procedurale che conduce all'odozione dei provvedimenti sanzionatori.

Ad ogni buon conto, si riassumono nei punti seguenti, le principali tappe del procedimento amministrativo di che trattasi.

5.1. Acquisizione, entro il termine perentorio del 31 marzo 1994, delle certificazioni, con le modalità di cui al § 4, prestando la massima attenzione alla data di acquisizione, fondamentale ai fini del procedimento amministrativo stesso.

5.2. Controlli di natura formale e di natura sostanziale delle certificazioni, con contestuale restituzione delle certificazioni che presentano anomalie formali, per essere sanate, e/o con contestuale comunicazione dell'inserimento dell'ente nell'elenco degli enti da sanzionare, solo ed esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I controlli stessi scaturiscono dalle istruzioni fornite con la presente circolare ed i relativi allegati, coordinati ed integrati con il dettato del predetto decreto del 5 agosto 1992 i cui allegati elencano i principali motivi di restituzione della certificazione per anomalie formali ed i principali motivi sostanziali di avviso di sanzione. Le relative lettere raccomandate con avviso di ricevimento devono essere spedite tassativamente entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle certificazioni, allegando alla stessa un ulteriore modello di certificazione nel caso in cui questa deve essere ricompilata.

5.3. Valutazione delle eventuali rimostranze e controdeduzioni alla predetta lettera raccomandata, che gli enti hanno effettuato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata della prefettura, rilevabile dal relativo avviso di ricevimento.

5.4. Adozione dei provvedimenti di sanzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera con la quale gli enti hanno effettuato le proprie rimostranze e controdeduzioni oppure dalla data di scadenza del termine concesso, per quegli enti che non hanno dato risposta alcuna.

5.5. Trasmissione al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale - Via C. Balbo, 39/*A* - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni e di una copia autenticata dei provvedimenti di sanzione, entro il termine del 31 luglio 1994, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovrà essere accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato 2 alla presente circolare ed all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992.

5.6. *Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto.* Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al § 4.

§ 6. *Adempimenti dei commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano.*

Si premette che con sentenza 4-17 giugno 1992, n. 279 — giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma — la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato provvedere alla raccolta dei dati concernenti i bilanci consuntivi e preventivi, per cui in analogia, si ritiene che spetta, comunque, allo Stato la raccolta dei dati di cui alle certificazioni di che trattasi, in quanto queste costituiscono un estratto delle predette certificazioni.

Gli uffici sopraindicati sono, pertanto, invitati a voler provvedere agli adempimenti di cui ai seguenti punti, inerenti le certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1993, ai fini informativi e di raccolta dati.

6.1. Fornire assicurazione di adempimento alla presente circolare, non appena in possesso, comunicando nel contempo il numero di stampati ricevuti (circolare, decreto, modelli di certificazione per tipo di ente) e segnalandone l'ulteriore eventuale fabbisogno.

6.2. Comunicare telegraficamente entro e non oltre il 15 aprile 1994 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, una situazione dalla quale risultino, distinti per tipo di ente:

a) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite;

b) il numero delle certificazioni complete acquisite entro il prescritto termine del 31 marzo 1994;

c) il numero delle certificazioni complete acquisite oltre il termine prescritto [la somma del punto *b)* e del punto *c)* deve essere uguale a quella del punto *a)*];

d) il numero degli enti inadempienti [pari alla differenza tra il numero degli enti presenti nella provincia ed il numero degli enti che hanno trasmesso le certificazioni, di cui al punto *a)*].

6.3. Effettuare il controllo sulle certificazioni secondo le istruzioni di cui alla presente circolare con la maggiore precisione possibile, considerato che i documenti devono essere assoggettati a lettura ottica.

6.4. Invitare le amministrazioni locali, ove necessario, a provvedere alla rettifica delle certificazioni erronee, previa sostituzione dell'atto e fornendo altri modelli in bianco.

6.5. *Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto.* Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al § 4.

6.6. Inviare l'originale delle certificazioni al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - piano III - Via Cesare Balbo n. 39 - Roma.

Le certificazioni devono essere accompagnate tassativamente e per ciascun tipo di ente dai tre elenchi — in duplice copia — allegati alla presente circolare debitamente firmati, i quali hanno valore di attestazione. La trasmissione deve avvenire entro il termine del 30 aprile 1994, possibilmente a mezzo di corriere speciale.

§ 7. *Adempimenti della presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta.*

Si premette che il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, ha operato il trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di finanza regionale e comunale.

Tuttavia, in assenza di apposita normativa regionale, gli enti locali della regione stessa sono, comunque, tenuti agli adempimenti di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 504/1992.

Spetta, pertanto, alla pesidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta verificare, per enti di quella regione, il rispetto delle predette disposizioni, provvedendo all'acquisizione delle certificazioni dimostrative, curandone il controllo ed adottando gli eventuali provvedimenti di irrogazione della sanzione di cui all'art. 31 del predetto decreto legislativo.

Per quanto attiene alla redazione delle certificazioni, si fa riferimento alle istruzioni di cui alla presente circolare.

La presidenza stessa provvederà a trasmettere un originale delle certificazioni, unitamente ad una copia autenticata dei provvedimenti sanzionatori, al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - piano III - Via Cesare Balbo n. 39 - Roma, entro il termine del 31 luglio 1994.

Sarà, inoltre, cura della presidenza della giunta segnalare i provvedimenti sanzionatori perfezionati comunicando tempestivamente ogni ulteriore sviluppo al riguardo.

Quest'ufficio provvederà a trasmettere le somme dovute dagli enti locali a titolo di sanzione, in base ai provvedimenti adottati, in sede di erogazione delle somme dovute a titolo di trasferimento erariale dello Stato agli enti locali.

Il direttore generale: SORGE

ALLEGATO 1

CODICI DEL TIPO DI GESTIONE

Codice 1: Servizio gestito direttamente o in economia oppure a mezzo di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990.

Codice 2: Servizio gestito con azienda municipalizzata oppure a mezzo di istituzione costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 3: Servizio gestito con azienda provincializzata.

Codice 4: Servizio gestito con azienda consortile.

Codice 5: Servizio in concessione ad impresa privata oppure gestito a mezzo di azienda speciale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 6: Servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici oppure gestito a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 7: Servizio con gestione consortile, ente capo consorzio.

Codice 8: Servizio con gestione consortile, ente consorziato.

Codice 9: Servizio con altra fattispecie di gestione oppure con gestione mista che ricomprenda:

servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo di istituzione ai sensi della legge n. 142 del 1990;

servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo azienda speciale costituita ai sensi della legge n. 142 del 1990;

servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, istituite ai sensi della legge n. 142 del 1990;

servizio con gestione affidata ad un consorzio rivisto e trasformato in corso d'anno ai sensi della legge n. 142 del 1990;

servizio con gestione affidata ad un consorzio soppresso in corso d'anno e successivamente gestito con altra forma.

ALLEGATO 2

MODELLO A)

PREFETTURA DI ____________________ ____________________, li ____________________

allegato alla lettera

n. ______________ del ____________________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1993

**ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA
ENTRO IL TERMINE DEL 31 MARZO 1994 (1) (2)**

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

c) CONSORZI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle tre tipologie di enti a), b) o c).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

MODELLO B)

PREFETTURA DI ____________________ ____________________, lì ____________________

allegato alla lettera

n ____________ del ____________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1993

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA
OLTRE IL TERMINE DEL 31 MARZO 1994 (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4)

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

c) CONSORZI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL' ELENCO n. ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle tre tipologie di enti a), b) o c).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

MODELLO C)

PREFETTURA DI ____________ ____________, lì ____________

allegato alla lettera

n. ____________ del ____________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1993

ELENCO DEGLI ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE O CHE HANNO PRODOTTO UNA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

c) CONSORZI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE		ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA	
CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE
	TOTALE ENTI		TOTALE ENTI

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle tre tipologie di enti a), b) o c).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

93A6692

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Madrid (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Madrid è modificata come segue: la regione della Galizia (province: la Coruna, Lugo, Orense, Pontevedra); la regione delle Asturie (province: Oviedo); la regione della Cantadria (province: Santander); la regione Basca (province: Alava, Guipuzcoa, Viscaya); la regione della Navarra (province: Navarra); la regione della Rioja (province: Logrono); la regione della Castilla-Leon (province: Avila, Burgos, Leon, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora); la regione della Castilla-La Mancha (province: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo); la regione di Madrid (province: Madrid); le province di Las Palmas di Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Santa Cruz de Tenerife, Gomera, Hierro e La Palma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1993

p. *Il Ministro:* FINCATO

93A6693

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Aggiornamento della lista dei laboratori di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 1992 concernente: «Misure per i prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita».

La lista dei laboratori di analisi di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1992, concernente: «Misure per i prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita», è aggiornata come segue:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Laboratorio chimico analitico e sperimentale dr. Bruno Weger - Via dei Vanrga, 29 - BOLZANO.

REGIONE VENETO

Laboratorio Chelab di Conte dr. Tiziano & C. S.d.f. - Via Fratta, 25 RESANA (Treviso).

Laboratorio «La Chimicadige» S.n.c. di Tezza A. & C. - Via 3 Ponti, 22 - S. MARIA DI ZEVIO (Verona).

Laboratorio Analysis del dr. Venturini Luigi S.r.l. - Via Bernardi, 13 - SETTIMO DI PESCANTINA (Verona).

Laboratorio enochimico dell'enol. Maurizio Polo - Via Postumia di C., 7 C - ODERZO (Treviso).

REGIONE TOSCANA

Laboratorio studio associato alpha ecologia - via Agnoletti, 3 - SCANDICCI (Firenze).

REGIONE UMBRIA

Laboratorio Geochim S.a.s. - Via Flaminia, 146 - Frazione Rigali - GUALDO TADINO (Perugia).

93A6698

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 6

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 Mod. 241 D.P. Data: 19 marzo 1991. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Catania. — Intestazione: Ciancio Nicolò, nato a Catania il 28 agosto 1912. - Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A6694

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 novembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1696,44
ECU	1901,03
Marco tedesco	988,03
Franco francese	286,55
Lira sterlina	2508,19
Fiorino olandese	880,54
Franco belga	46,760
Peseta spagnola	12,107
Corona danese	249,51
Lira irlandese	2383,67
Dracma greca	6,895
Escudo portoghese	9,650
Dollaro canadese	1272,65
Yen giapponese	15,511
Franco svizzero	1129,83
Scellino austriaco	140,50
Corona norvegese	227,68
Corona svedese	201,12
Marco finlandese	289,69
Dollaro australiano	1120,50

93A6751

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un consigliere d'amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1993, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 248, sulla proposta del Ministro dei trasporti, a decorrere dalla data del presente decreto il dott. Francesco Patriarca cessa dall'incarico di consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo.

È nominato contestualmente, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale l'ing. Francesco Fulcheri, fino alla naturale scadenza del mandato conferito al vigente consiglio di amministrazione.

93A6699

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 2 agosto 1993 alla «Avandero S.p.a.» è stata revocata l'autorizzazione a gestire un magazzino generale di deposito in Biella, via Candelo n. 151, e la società «Saima Avandero S.p.a.» viene autorizzata a gestire il magazzino medesimo.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1993 la S.p.a. «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde», con sede in Milano, è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale sito in Novara, via Bartolino da Novara n. 3, con un nuovo fabbricato realizzato con la chiusura perimetrale di una tettoia di mq 2.000.

93A6695

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1993, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 1993 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 15 aprile 1993 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 15 aprile 1993, pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) un obiettivo di trasformazione pari a 121.000 tonn. di patate;

2) un prezzo minimo fissato secondo le modalità contrattuali riportate nell'accordo;

3) una contrattazione esclusiva delle imprese di trasformazione industriale con le associazioni di produttori;

4) l'istituzione obbligatoria, da parte delle associazioni di produttori, di centri di raccolta del prodotto destinati alla concentrazione della produzione, al controllo fisico dello stesso ed allo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale;

5) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

Centri di raccolta

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.

Le associazioni dei produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

Operazioni demandate alle associazioni dei produttori

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito in uscita il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1978, n. 627.

Copie delle bolle di accompagnamento devono essere spedite, dalle associazioni dei produttori, agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti.

Le partite di patate che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere inoltre accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta, tale distinta deve essere redatta in triplice copia, e deve recare la suddivisione varietale delle patate in questione.

Delle tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarrà agli atti dell'impresa, l'altra sarà vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

Accertamento dei conferimenti e della trasformazione

Al fine di verificare il corretto andamento della contrattazione e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati, almeno a cadenza settimanale — o con maggiore frequenza qualora ritenuto necessario — di esercitare presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo o da parte degli organi regionali, le industrie dovranno istituire un apposito registro vidimato dalla regione competente per territorio sul quale saranno registrati quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le imprese di trasformazione, prima dell'inizio delle operazioni di trasformazione industriale, dovranno inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A. ed alle regioni competenti per territorio, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi trasformati e giacenti dalla precedente campagna di trasformazione. Gli organismi regionali, sulla base di tale dichiarazione, svolgeranno gli opportuni accertamenti di verifica.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta dovranno essere tempestivamente trasmessi all'A.I.M.A. da parte delle regioni competenti al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.

Art. 5.

Contratti

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.

Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento che riguardino le qualità ripartite tra le associazioni di produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.

Copie dei contratti dovranno essere inviate, a cura delle industrie acquirenti, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Div. V, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., agli assessorati regionali competenti per territorio, alle unioni nazionali dei produttori (UNAPA, APPE) ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.

Le singole imprese di trasformazione informeranno almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione gli assessori dell'agricoltura competenti per territorio.

Eventuali cessioni di contratto dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame delle argomentazioni giustificative.

Art. 6.

Dichiarazione delle associazioni dei produttori

Le associazioni dei produttori pataticoli comunicano, con cadenza mensile, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. V, all'A.I.M.A. ed alle regioni competenti per territorio i quantitativi di patate, suddivisi per fascia di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni invieranno, a fine campagna agli enti sopraspecificati una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento del prezzo minimo ai propri associati.

Art. 7.

Contenuto della domanda di concessione

La domanda di concessione di compensazione finanziaria da indirizzare all'A.I.M.A. deve in particolare contenere:

A) il nome e l'indirizzo del richiedente;

B) certificato della cancelleria commerciale del tribunale e certificato di iscrizione alla camera di commercio, con data di emissione non superiore a tre mesi;

C) l'indicazione dei quantitativi di patate trasformate suddivisi secondo le qualità;

D) l'indicazione dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione industriale;

E) una dichiarazione con la quale il trasformatore attesta di aver pagato per i prodotti freschi un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali.

La domanda di concessione di compensazione finanziaria deve essere corredata:

A) Dai contratti.

B) Dalle fatture debitamente quietanzate dal produttore agricolo venditore (per produttore s'indende l'associazione contraente), dalle quali risulti che lo stesso ha ottenuto un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali.

C) Da una dichiarazione con la quale il produttore attesta che il trasformatore gli ha pagato o accreditato un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali.

D) Dalle bolle di accompagnamento relative al trasporto del prodotto dai centri di raccolta alle industrie di trasformazione.

E) Dalle distinte previste nel precedente art. 3.

Alla domanda di concessione di compensazione finanziaria viene altresì aggiunto:

A) Certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente decreto.

B) Certificato dell'associazione dei produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo minimo concordato.

Tale attestato sarà rilasciato dall'unione di appartenenza.

L'A.I.M.A. provvederà alla liquidazione del contributo alle imprese dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con una stessa associazione.

Il contributo è riferito ai quantitativi che sono stati effettivamente immessi nel ciclo di lavorazione per ottenere i prodotti trasformati.

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1993 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza del Ministro on.le Alfredo Diana vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo n. 88, tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticoli U.N.A.PA. e l'A.P.P.E. da una parte e le associazioni industriali di categoria dall'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, Confagricoltori) e alla presenza delle Associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo: considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo è di primaria importanza che l'Accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale,

Si conviene

1) il presente accordo interprofessionale rientra nella programmazione quinquennale già definita nella campagna precedente;

2) la fissazione di obiettivi di trasformazione, con un trend in aumento del 5-10% annuo, quantificando in 121.000 tonn. l'obiettivo di trasformazione nella campagna 1993-94;

3) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi per le varie «fasce».

Si conviene pertanto

il presente accordo per la campagna 1993-94 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.

Le patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.

Articolo 1.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute, come da elenco allegato (allegato 1) e le imprese acquirenti contratti di trasformazione per complessive tonn. 121.000 di patate.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).

I contratti dovranno essere stipulati entro il 5 maggio 1993 e le quantità saranno ripartite, in accordo tra le associazioni dei produttori, sentito il parere della parte acquirente, come risulta dal prospetto allegato (allegato 1). Le parti si riservano di verificare la contrattazione in seduta congiunta presso il MAF, entro il 20 maggio 1993.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati, eccedenti la ripartizione per associazione di produttori, con la mediazione dell'U.N.A.PA. e dell'APPE, si dovrà provvedere a ripartire tali quantitativi già contrattati, fra altre associazioni di produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessità delle industrie acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 20 giugno 1993, al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.

Qualora nella seconda contrattazione dovessero risultare contrattati quantitativi eccedenti quelli predetti, tali quantitativi eccedenti, se conformi, verranno ugualmente ritirati dalle aziende di trasformazione, ma gli stessi verranno pagati al prezzo di fascia al netto dei contributi AIMA.

Le unioni nazionali, nelle certificazioni di loro competenza, indicheranno, per ogni singolo contratto, i quantitativi destinatari dell'intervento AIMA.

Articolo 3.

Il prezzo minimo di cessione delle patate atte alla trasformazione industriale viene fissato in:

L. 165 al chilogrammo per il prodotto di calibro compreso fra 40 mm e 80 mm, di cui alle norme di qualità della «fascia A» (vedi allegato 3);

L. 170 al chilogrammo per il prodotto di calibro superiore a 45 mm, di cui alle norme di qualità della «fascia B» (vedi allegato 4);

L. 120 al chilogrammo per il prodotto di calibro inferiore a 45 mm, di cui alle norme di qualità della «fascia B» (vedi allegato 4);

L. 60 al chilogrammo per il prodotto non adatto alla lavorazione industriale di chips e fritte ma idoneo all'ottenimento di fiocchi di cui alle norme di qualità della «fascia C» (vedi allegato 5).

Il prodotto utilizzabile con la «fascia C» non può superare il 20% dell'obiettivo di trasformazione.

Tali prezzi si intendono per merci alla rinfusa, riferiti al periodo della scavatura del prodotto, franco azienda di trasformazione.

Eventuali altri condizionamenti e servizi resi, se richiesti e concordati, saranno a carico dell'industria acquirente.

Articolo 4.

La parte acquirente assume l'obbligo di corrispondere all'associazione di produttori venditrice, oltre al prezzo di cui all'art. 3 del presente accordo, la somma di L. 63 al kg per le A.P. situate nelle regioni del nord Italia e L. 77 per le A.P. situate nelle regioni del centro-sud Italia, ai sensi del disciplinare AIMA.

Tali somme devono essere versate contemporaneamente al pagamento del prezzo concordato e dovranno essere cumulativamente riportate nel contratto di cessione del prodotto.

Dette somme verranno erogate nel momento in cui il disciplinare AIMA verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e l'AIMA stessa potrà procedere all'effettuazione dei relativi pagamenti.

Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria.

Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporti lesioni del prezzo minimo di contratto.

I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.

Articolo 5.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna, la parte agricola si impegna a consegnare all'acquirente tutto il prodotto oggetto dell'accordo, rispondente alle norme di qualità concordate di cui agli allegati 3, 4 e 5.

La parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate, entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3, 4 e 5.

Articolo 6.

Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità che verranno qui allegate (allegati 3, 4 e 5).

Il verificarsi di eventi eccezionali che non consentiranno la consegna o il ritiro del prodotto dovranno essere comunicati alla controparte con il mezzo scritto più veloce.

Le modalità e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà far verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 10 i mancati ritiri o consegne.

Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo minimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto «in perdita» o «in sostituzione». Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto.

Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.

Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.

Articolo 7.

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.

Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:

per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;

per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione percentuale dell'1% in più o in meno sulla quantità indicata in bolla, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull'entità del peso, della tara e della sostanza secca.

La parte venditrice deve comunicare entro quattro ore l'accettazione dei controlli.

Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce.

Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.

Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.

Articolo 8.

Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale.

Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.

In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.

Articolo 9.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Articolo 10.

Per la soluzione delle controversie, che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri dei quali uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo sarà il funzionario responsabile del servizio AIMA (o un suo delegato) della regione sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di trasformazione.

Il collegio arbitrale dovrà formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta.

Articolo 11.

Le industrie di trasformazione corrisponderanno all'associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di L. 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.

Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni di produttori con cui hanno stipulato contratti.

La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo minimo di cui all'art. 3 e dell'integrazione di cui all'art. 4.

Articolo 12.

Il presente accordo è depositato a cura dei contraenti industriali presso il Ministero dell'agricoltura, il Ministero dell'industria e il comitato per la programmazione dell'offerta, nonché presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura degli acquirenti entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MAF, l'AIMA e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma.

Inoltre, saranno inviati all'unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.

(Seguono le firme)

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PATATE 1993

Il giorno 15 aprile 1993 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza del Ministro on. Alfredo Diana le associazioni industriali di categoria e l'Unione nazionale dei produttori di patate U.N.A.PA. e l'APPE, con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, Confcoltivatori e Confagricoltori nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative, Confcooperative e ANCALEGA, sottoscrivono il seguente protocollo aggiuntivo, parte integrante dell'accordo interprofessionale, per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1993.

Viene fissato un obiettivo di trasformazione di 121.000 tonnellate.

Alle imprese di trasformazione, al fine di ottenere un prodotto di elevata qualità, è necessario corrispondere L. 13/kg per gli investimenti strutturali e l'innovazione tecnologica.

Alle associazioni dei produttori agricoli, al fine di garantire i quantitativi sopra riportati, di migliorare le caratteristiche qualitative e di consentire una più ampia sperimentazione, verranno corrisposte le somme secondo quanto previsto all'art. 4 dell'accordo interprofessionale, per il tramite delle aziende di trasformazione.

Tali prezzi dovranno cumulativamente essere espressi e riportati nel contratto di cessione del prodotto stipulato tra le parti.

L'U.N.A.PA. e l'APPE, qualora tale obbligo non venisse rispettato da parte delle industrie, non provvederanno ad emettere la certificazione dell'avvenuto pagamento del prezzo pattuito.

Il contributo per i costi dei centri di raccolta, del controllo fisico della materia prima calcolato in L. 11/kg, verrà erogato direttamente dall'AIMA alle associazioni dei produttori che ne sono anche i gestori ed i responsabili.

I contratti verranno certificati dall'unione nazionale a cui le singole associazioni di produttori aderiscono.

L'AIMA corrisponderà la somma di L. 7/kg per l'attività di certificazione svolta.

(Seguono le firme)

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE
CAMPAGNA 1993-94

N. contratto .... *Codice ditta* ....

Tra il ....
legale rappresentante dell'associazione ....
con sede amministrativa in ...., tel. ....
partita IVA .... aderente all'Unione nazionale ....
....; produttore-venditore da una parte
e la ditta ....
con sede sociale in .... e stabilimento in ....
via .... n. .... tel. ....,
partita IVA ...., che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria ....,
acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1993-94 tutto il prodotto oggetto del presente contratto:

Tonn. .... patate di cui alla fascia A all. n. ....;
Tonn. .... patate di cui alla fascia B all. n. ....;
Tonn. .... patate di cui alla fascia C all. n. ....

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....
....
....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto;

b) di ritirare il prodotto entro le date convenute:

....
....

Art. 2.

L'associazione di produttori venditrice dovrà collaborare con l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune.

Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti località, numero di ettari investiti per varietà, relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sarà autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.

Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue:

....

....

Il prezzo minimo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso franco centro di raccolta su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegato all'accordo.

Art. 4.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni data fattura in un'unica soluzione.

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive:

....

....

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo, interprofessionale per le patate, stipulato presso il MAF il ...., quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte.

p. *L'industria*

....

p. *L'associazione*

....

ALLEGATO 3

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia A

Prodotto con calibro.	da 40 mm a 80 mm
Destinazione.	trasformazione industriale per l'alimentazione umana
Varietà.	quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà
Caratteristiche:	
Organolettiche . . .	gusto e odore tipici delle varietà concordate
Chimico-fisiche . . .	*a)* residuo secco: minimo 20% (con oscillazione in meno di 1% ed in più di 1%) (dall'inizio del ritiro e fino al 30/6 il residuo secco minimo è di 20% (con oscillazioni in meno di 1% ed in più di 0,05%). Per ogni cinque decimi di punto in più, oltre il 21% (il 20,5% fino al 30/6) e fino ad un massimo pari a 25%: + L. 5 per ogni cinque decimi di punto. Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore *b)* zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape)

	Limiti di accettabilità
Fisiche:	
a) patate con calibro diverso dal convenuto . . .	5% in peso
b) lesioni meccaniche, non più profonde di 3 mm	3% in peso
c) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità	5% in peso
d) lesioni da animali o insetti e o funghi, non più profonde di 3 mm	2% in peso
e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero	3% in peso
f) tuberi con guasto	2% in peso
g) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta	
h) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge	
i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati, e di corpi estranei	

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

ALLEGATO 4

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia B

Prodotto con calibro.	inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm
Destinazione.	trasformazione industriale per l'alimentazione umana
Varietà.	quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà
Caratteristiche:	
Organolettiche . . .	gusto e odore tipici delle varietà concordate
Chimico-fisiche . . .	*a)* residuo secco: minimo 20% (con oscillazioni in meno di 1% ed in più di 1%) (dall'inizio del ritiro al 30 6 il residuo secco minimo è di 19.5% + — 1%). Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (il 20.5% fino al 30 6) e fino ad un massimo del 22% (21.5% fino al 30 6): + L. 1 kg per ogni decimo di punto. In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si può accettare anche un residuo secco minimo pari a 20% con oscillazioni in meno di 1.5%. Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore *b)* zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

	Limiti di accettabilità
Fisiche:	
a) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm	3% in peso
b) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità	5% in peso
c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm	2% in peso
d) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero	3% in peso
e) tuberi con guasto	2% in peso
f) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta	
g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge	
h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati, e di corpi estranei	

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

In alternativa a quanto stabilito nei punti da *a)* ad *e)* è possibile valutare le partite secondo le seguenti modalità. Su un campione di 100 tuberi controllati, si applica il prezzo base quando sono presenti da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia.

Sono previsti i seguenti *bonus* e *malus*:

da 0 a 10 tuberi con qualsiasi macchia: *bonus* di L. 10 per kg;

da 11 a 20 tuberi con qualsiasi macchia: *bonus* di L. 5 per kg;

da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia: prezzo base;

da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia: *malus* di L. 5 per kg;

da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia: *malus* di L. 10 per kg;

da 36 a 40 tuberi con qualsiasi macchia: *malus* di L. 15 per kg;

oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non è accettabile.

Il metodo da seguire per la valutazione delle partite, sarà definito al momento della contrattazione.

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

ALLEGATO 5

Fascia C

Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:

1) della stessa varietà e provenienza, se consegnato sfuso; con l'indicazione della varietà e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;

2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive nonché di lesioni profonde;

3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);

4) con residuo secco minimo del 19% +/- 0,5% accertato con il metodo idrometrico. Per partite con valori inferiori si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8/10% di peso;

5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la norma.

I limiti di accettabilità dei punti 1), 2) e 3) sono così stabiliti:

tuberi di cui al punto 1)	5% in peso
tuberi di cui al punto 2)	5% in peso
materiali estranei di cui al punto 3)	3% in peso

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita. La franchigia totale è fissata al 3%.

93A6697

Atto disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1993

Art. 1.

Sono concessi aiuti al magazzinaggio privato di patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3, e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A., entro il 20 dicembre 1993.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana, leale e mercantile, sia lunghe che tonde, *prodotte in Italia nella campagna 1993, ripartite secondo i quantitativi* massimi stabiliti a fianco di ciascuna regione o provincia autonoma sottoelencate:

Piemonte	q.li	250.000
Valle d'Aosta	»	10.000
Lombardia	»	100.000
Trentino-Alto Adige	»	50.000
Veneto	»	160.000
Friuli-Venezia Giulia	»	20.000
Liguria	»	10.000
Emilia-Romagna	»	800.000
Toscana	»	100.000
Umbria	»	30.000
Marche	»	50.000
Lazio	»	180.000
Abruzzo	»	750.000
Molise	»	20.000
Campania	»	30.000
Puglia	»	10.000
Basilicata	»	20.000
Calabria	»	350.000
Sicilia	»	20.000
Sardegna	»	40.000
Totale	q.li	3.000.000

L'A.I.M.A. si riserva di variare, in relazione a motivate esigenze, l'anzidetta ripartizione regionale dei quantitativi.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo, stabilito per un periodo massimo di quattro mesi, è così fissato:

per il primo periodo di due mesi: lire 1.000/q.le/mese;
per i restanti due periodi mensili: lire 575/q.le/mese.

Art. 3.

I produttori italiani di patate comuni da consumo, singoli od associati, ivi compresi le cooperative ed i loro consorzi e le associazioni riconosciute dei produttori, che intendano ottenere l'aiuto al magazzinaggio per le patate comuni da consumo di produzione propria o dei loro associati, debbono rivolgere all'AIMA, previ accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso: denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprietà o disponibilità oppure di esclusiva proprietà dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata dell'istanza.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza ammonta a 10.000 quintali.

Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

Qualora i quantitativi indicati nella istanza superino i limiti prefissati nel primo comma dell'art. 2, l'A.I.M.A. provvederà autonomamente alla riduzione proporzionale dei quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto.

Ciascuna istanza deve riguardare patate comuni da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma; i quantitativi indicati costituiscono una partita.

L'istanza deve essere corredata da un'attestazione redatta da associazioni riconosciute dei produttori di patate comuni oppure da cooperative di produttori o consorzi di produttori di patate in regioni in cui non esiste un'associazione di produttori, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana, leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata nella domanda, nella campagna 1993, che è idonea alla conservazione e che il magazzino ove verrà lo stoccaggio è attrezzato per una corretta conservazione del prodotto.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme; tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo per essere esibita all'A.I.M.A. a richiesta dell'azienda medesima.

Art 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio ammasso, in calce all'istanza, che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3, deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81, con lettera raccomandata sottoscritta dallo stesso produttore, unitamente all'originale dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito nell'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di magazzinaggio inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di immagazzinaggio e termina il giorno precedente quello — non eccedente il quarto mese al predetto inizio — dell'uscita dall'ammasso dell'ultima frazione del quantitativo di patate comuni da consumo formante oggetto dell'impegno.

Qualora allo scadere dell'anzidetto quarto mese sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, la durata dell'impegno termina in ogni caso in tale data e l'intera partita o frazione di essa è considerata uscita dall'ammasso in pari data, ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso e la determinazione delle quantità, verbalizzate dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è qualità sana, leale e mercantile, redatta dal soggetto che ha formulato l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

L'ammassatore riprenderà la piena disponibilità del prodotto, stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo può riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi previsto nel precedente comma del presente articolo non può darsi corso allo svincolo dell'intero quantitativo di patate, o frazione di esso, in ammasso; tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, l'A.I.M.A., può autorizzare l'uscita del prodotto; in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto nel primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione s'intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A. non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese finale, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese finale, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui all'ultimo trattino del terzo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può, mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto, stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

- per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti, e la persona, che ha per esso firmato l'istanza, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

- per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione di data non anteriore a tre mesi;

- per tutti i richiedenti, certificato di residenza e di stato di famiglia dei legali rappresentanti;

- per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto ai sensi del precedente art. 5.

Nei certificati di cui al primo e secondo trattino del precedente comma deve essere menzionata l'attività svolta dal richiedente.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A. sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione consumo umano diretto in originale o copie debitamente autenticate, con relative bolle di accompagnamento del prodotto in questione. Le fatture anzidette unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5, debbono essere inviate all'A.I.M.A. insieme con l'istanza di richiesta di pagamento dell'aiuto, di cui al presente articolo, mentre le bolle di accompagnamento debbono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite all'A.I.M.A. a richiesta dell'azienda medesima.

L'aiuto viene concesso anche al prodotto destinato alla lavorazione industriale che sia al di fuori degli accordi interprofessionali in vigore per la campagna 1993. In tal caso nelle fatture di vendita di cui al precedente comma dovrà essere indicata la destinazione alla trasformazione industriale.

Qualora i quantitativi effettivamente accertati, ai sensi dei precedenti commi e del secondo comma dell'art. 5, esclusi i cali naturali, siano inferiori a quintali 10.000 di patate, l'A.I.M.A. non corrisponderà l'aiuto per l'intero quantitativo accertato.

Qualora parte del prodotto in ammasso privato fosse oggetto di cessione contrattuale, nel periodo massimo di stoccaggio, tra associazioni nell'ambito dell'accordo interprofessionale in vigore per la campagna 1993, tale quantitativo non sarà oggetto dell'aiuto che potrà essere corrisposto al quantitativo residuo.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

93A6696

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 5527 datata 21 ottobre 1993 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 maggio 1994 il mandato conferito al rag. Felice Colonna, con studio in Udine via Morpurgo, 34, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 30 agosto 1976 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia.

Con deliberazione n. 5528 datata 21 ottobre 1993 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 maggio 1994 il mandato conferito al dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, in ordine alla gestione commissariale della «Progetto casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 29 marzo 1985 per rogito notaio dott. Italico Mareschi di Codroipo.

Con deliberazione n. 5530 datata 21 ottobre 1993 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 maggio 1994 il mandato conferito al dott. Giovanni Dal Mas con studio in Udine, via Viola, 9, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia La Speranza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rivignano, costituita il 14 dicembre 1977 per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano del Friuli.

Con deliberazione n. 6308 datata 19 novembre 1993 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 maggio 1994 il mandato conferito al rag. Adriano Nicola, con studio in Udine, c/o Finreco, via Zanon, 16, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Nuova Grado - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grado, costituita il 25 febbraio 1986 per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Grado.

93A6665

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082139

* 4 1 1 1 0 0 2 8 1 0 9 3 *

L. 1.300